

CLXXIII SEDUTA

SABATO 16 APRILE 1955

Presidenza del Presidente CORRIAS EFISIO

INDICE

	Pag.
Interrogazione (Svolgimento):	
DEL RIO, Assessore al lavoro e artigianato	3514
BAGEDDA	3514
Legge regionale 16 giugno 1954: « Compensi ai componenti delle Commissioni, comunque denominate, istituite presso gli organi della Regione », rinviata dal Governo centrale (Discussione e riapprovazione con modifiche):	
COSSU	3514
CRESPELLANI, relatore	3515
BROTZU, Assessore all'igiene, sanità e pubblica istruzione	3516
Legge regionale 28 ottobre 1952: « Istituzione di borse di specializzazione e di perfezionamento per licenziati dalle scuole medie superiori ad indirizzo tecnico e commerciale e per capi operai ed operai dell'industria e del commercio », rinviata dal Governo centrale (Discussione e riapprovazione con modifiche):	
PRESIDENTE	3517
CRESPELLANI, relatore	3517
SERRA, Assessore all'industria e commercio	3518
Legge regionale 1° agosto 1951: « Trattamento economico di missione spettante al personale in servizio presso la Regione Autonoma della Sardegna », rinviata dal Governo centrale (Discussione e riapprovazione):	
PRESIDENTE	3521-3526
COSSU	3521
ASQUER	3522
CRESPELLANI, relatore	3522
BROTZU, Assessore all'igiene, sanità e pubblica istruzione	3523
(Votazione segreta)	3526
(Risultato della votazione)	3526
(Votazione segreta)	3526
(Risultato della votazione)	3526
(Votazione segreta)	3526
(Risultato della votazione)	3526

La seduta è aperta alle ore 10 e 45.

BERNARD, Segretario, dà lettura del processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Svolgimento di Interrogazione.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca lo svolgimento di una interrogazione dell'onorevole Bagedda all'Assessore al lavoro e all'artigianato. Se ne dia lettura.

BERNARD, Segretario:

«Per sapere se sia a conoscenza degli strani fatti accaduti nella gestione del cantiere di lavoro aperto a Borore lo scorso giugno, con l'intento di occupare cinquanta operai per 66 giorni. Detto cantiere, infatti, ai primi di agosto venne chiuso per asserita mancanza di fondi, lasciando parzialmente impagati gli operai, e non fruite circa 900 giornate lavorative. Senonchè, codesto Assessorato — rispondendo ad una organizzazione sindacale — pare abbia confermato il totale finanziamento del piano dei lavori. La contraddizione, ovviamente, ha fatto nascere gravi sospetti sulla regolarità della gestione; sospetti aumentati dal fatto che gli amministratori avevano la non lodevole abitudine di far firmare in bianco i fogli paga. Così stando le cose, si chiede che venga disposta una im-

II LEGISLATURA

CLXXIII SEDUTA

16 APRILE 1955

mediata e scrupolosa inchiesta, al fine di accertare se la gestione fu regolare, od abbia versato nell'illecito; prendendo, nell'ultima ipotesi, provvedimenti drastici. Se necessario, chiedendo l'intervento della Magistratura penale». (269)

PRESIDENTE. L'onorevole Assessore al lavoro ha facoltà di rispondere a questa interrogazione.

DEL RIO (D.C.), Assessore al lavoro e artigiano. Ho già dato risposta scritta all'onorevole interrogante.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Bagedda per dichiarare se è soddisfatto.

BAGEDDA (M.S.I.). Signor Presidente, ho ricevuto ieri la risposta scritta dell'Assessore al lavoro, nella quale si danno chiarimenti sullo strano atteggiamento del gestore del cantiere di lavoro di Borore. Mi ritengo pertanto soddisfatto, salvo a replicare direttamente all'Assessore in altra sede.

Discussione e riapprovazione con modifiche della legge regionale 16 giugno 1954: «Compensi ai componenti delle Commissioni, comunque denominate, istituite presso gli organi della Regione», rinviata dal Governo centrale.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della legge regionale 16 giugno 1954: «Compensi ai componenti delle Commissioni, comunque denominate, istituite presso gli organi della Regione», rinviata dal Governo centrale.

Dichiaro aperta la discussione generale. E' iscritto a parlare l'onorevole Cossu. Ne ha facoltà.

COSSU (P.C.I.). Signor Presidente, onorevoli colleghi, anche questa legge sui compensi ai componenti delle Commissioni amministrative, modesta nella sua portata e nelle sue finalità, ma tuttavia utile per il miglioramento della funzionalità degli organi della Regione attraverso l'apporto, talvolta prezioso, di uomini delle professioni liberali, della scienza, della tecnica, di esperti in materia economica, è stata rinviata dal Governo centrale.

In verità, onorevoli colleghi, se ci muovesse la preoccupazione preconcepita di lottare a tutti i costi contro il Governo, che, ogni giorno, mostra di voler tempestare di rinvii la nostra legislazione, anche quella che potremmo definire di riporto rispetto alla legislazione nazionale, dovremmo oggi, ripetendo ancora una volta un discorso ormai noto, respingere decisamente le sue inframmettenze e il suo paternalismo. Oggi, però, mi pare che questa legge, proprio perchè ha una sua utilità pratica, vada esaminata con la massima serenità.

Dobbiamo dare atto che uno dei tre motivi addotti dal Governo per il rinvio, è, almeno dal punto di vista formale, effettivamente esatto. Sostiene il Governo che la Regione Sarda, nello stabilire in misura fissa le indennità di trasferta dovute ai componenti delle Commissioni (articolo 2 della legge), ha violato il principio dell'ordinamento giuridico che diversifica il trattamento economico di missione in relazione ai gradi ricoperti dal personale dello Stato e degli Enti pubblici. In realtà, la legge rinviata, riferendosi al grado sesto della gerarchia statale, non ha tenuto conto di quella differenziazione che caratterizza l'ammontare delle indennità per i dipendenti della pubblica Amministrazione. Praticamente, la nostra legge avrebbe dovuto tener conto non soltanto della eguaglianza delle funzioni, ma anche delle differenze di grado.

Questo motivo di rinvio ha una sua consistenza giuridica. La Commissione ha ritenuto, così, di dover accogliere nella sostanza il rilievo del Governo, tenendo fermo il principio che, essendo unica la funzione, unico deve essere l'importo della indennità di missione ed eliminando ogni riferimento alle gerarchie statali. La formulazione dell'articolo 2, così come viene proposta dalla Commissione, è dunque da accogliere: con essa, infatti, si supera integralmente l'obiezione governativa e, contemporaneamente, si assicura una congrua indennità ai componenti delle Commissioni che si devono allontanare dalla loro residenza abituale.

Il secondo motivo del rinvio, invece, cade da sè, per il trapasso del tempo. Afferma il Governo che la legge non reca alcun aumento del-

lo stanziamento previsto nel bilancio del 1954 e che è da chiarire se il maggior onere derivante dal provvedimento sia stato già compreso nel bilancio del 1954, il che sarebbe assolutamente da vietarsi. Ora, è da tener presente che gli stanziamenti per l'attuazione della legge incidono sul bilancio del 1955, nel quale è stato previsto l'onere derivante dall'aumento della indennità prevista dalla stessa legge.

L'ultimo rilievo del Governo mi pare non sia da accogliere. Esso rivela una mentalità che già altre volte abbiamo denunciato; in esso si ravvisa un tentativo di non rispettare la competenza della Regione. Le norme della legge rinviata relative al gettone di presenza — secondo il Governo — «verrebbero a rompere l'equilibrio esistente nel campo dei trattamenti economici nonchè ad essere in contrasto con i principi di giustizia, di equità e di economia che informano l'ordinamento giuridico dell'Amministrazione dello Stato». Ora, a me pare che una valutazione di questo genere non possa essere che di competenza esclusiva del Consiglio.

Non si può tener conto di un suggerimento di questo genere, che è completamente assurdo, oltre che paternalistico. Noi abbiamo voluto fissare in 2.500-5000 lire la indennità per i componenti delle Commissioni in base alle possibilità economiche della Regione e soprattutto alla qualità delle prestazioni. La prima Commissione pare abbia voluto, in un certo senso, accogliere il rilievo del Governo diminuendo da 5.000 a 4.000 lire e da 2.500 a 2.000 lire il gettone di presenza dei componenti delle Commissioni. Ora, però, se questo volesse significare pieno accoglimento del rilievo del Governo il mio Gruppo non sarebbe d'accordo. Se, invece, la Commissione avesse voluto, in certo senso, tenerne conto, per adeguare la indennità a quella che, in generale, si pratica nelle pubbliche Amministrazioni, potremmo essere d'accordo. E' certo, comunque, che la legge, così come viene riproposta dalla Commissione, è, sotto il profilo formale, più rispondente alla legittimità costituzionale. Quindi, sono senz'altro da accogliersi le proposte della Commissione.

Concludendo: riservandoci di fare delle osservazioni sul trattamento di missione per il

personale della Regione in occasione della discussione della apposita legge che verrà sottoposta in questi giorni all'esame del Consiglio, noi siamo favorevoli alla riapprovazione, con le modifiche proposte dalla Commissione, della legge regionale 16 giugno 1954.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro è iscritto a parlare, dichiaro chiusa la discussione generale. Ha facoltà di parlare l'onorevole Crespellani, relatore.

CRESPPELLANI (D.C.), relatore. Signor Presidente, onorevoli colleghi, io non ho molto da aggiungere a quanto il collega Cossu ha detto, per chiarire le ragioni per le quali la legge 16 giugno 1954 si ripresenta alla approvazione del Consiglio con qualche modifica rispetto al testo originario.

In realtà, il primo rilievo del Governo non è fondato. La legge, infatti, fa riferimento ad un determinato grado della gerarchia statale solo per la determinazione della indennità. Poichè, però, possono far parte di consessi regionali anche dipendenti statali, potrebbe apparire giustificato il rilievo del Governo secondo il quale la Regione non può modificare le disposizioni stabilite in materia dalla legislazione statale sul trattamento economico riservato a questi dipendenti. La Commissione ha superato l'ostacolo eliminando ogni riferimento alle gerarchie statali e determinando in una cifra il gettone dovuto ai dipendenti dello Stato e ad altre persone che della gerarchia statale non facessero parte.

Nel determinare la misura del compenso (che la legge nel testo originario fissava in 2.500 lire elevabili a 5.000 per i componenti e i segretari delle Commissioni non appartenenti all'Amministrazione dello Stato, alle Regioni o a Enti locali o ad altri Enti pubblici) il criterio seguito dalla Commissione — sia bene chiaro — non è stato quello di accogliere il rilievo statale. In realtà noi non riteniamo che la nostra legge debba adeguarsi alla legislazione statale. Riteniamo, infatti, che l'autonomia ci consenta libertà di valutazione nella determinazione delle indennità dovute ai componen-

II LEGISLATURA

CLXXIII SEDUTA

16 APRILE 1955

ti delle Commissioni. La prima Commissione ha semplicemente voluto rendere meno accentuata la differenza esistente tra la legislazione statale e quella regionale.

Non penso che l'articolo 2 della legge possa ora dar luogo ad un ulteriore rinvio o addirittura ad una impugnativa da parte del Governo centrale. Pochi minuti fa, il collega Brotzu ha richiamato alla mia attenzione una legge regionale del Trentino - Alto Adige sulla stessa materia. E, se è vero che il gettone di presenza in essa è fissato nella misura di lire 1.000 per gli appartenenti alle Amministrazioni dello Stato, della Regione e di altri enti pubblici (mentre nella nostra legge raggiunge le 2.000 lire) e in lire 2.000 per gli estranei alle medesime (mentre nella nostra legge raggiunge le 4.000 lire), è anche vero che, nel suo articolo 2, si dice che ai componenti e ai segretari degli organi provinciali può essere concesso, mediante deliberazione della Giunta regionale, un assegno compensativo del lavoro preparatorio e di studio compiuto al di fuori delle riunioni.

L'assegno mensile corrisposto ai componenti e ai segretari, nella legge della Regione del Trentino-Alto Adige, non può, comunque, superare l'importo di lire 35.000, mentre invece nella nostra legge è previsto che il gettone di presenza compensi anche il lavoro preparatorio. Tenuto conto di ciò, mi pare che la nostra legge sia meno prodiga di quella del Trentino-Alto Adige, e penso che essa, così come è avvenuto per quest'ultima, non possa incorrere in un rinvio. Il fatto di essere «nordisti» non comporta un trattamento di favore nei confronti dei «sudisti».

L'altro rilievo del Governo, (un'osservazione di carattere formale riguardante la spesa) ormai è superato perchè il bilancio del 1955 è già entrato in vigore e la legge in esame fa riferimento ad un capitolo di questo bilancio.

Onorevoli colleghi, vi invito a riapprovare la legge con le leggere varianti proposte dalla Commissione.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Assessore all'igiene, sanità e pubblica istruzione per esprimere il parere della Giunta.

BROTZU (D.C.), Assessore all'igiene, sanità e pubblica istruzione. La Giunta è favorevole alla riapprovazione della legge 16 giugno 1954 nel testo proposto dalla Commissione e si augura che essa venga accolta dal Governo. Attualmente, il funzionamento delle Commissioni e dei Comitati tecnici è reso un po' difficile. Per queste Commissioni e per questi Comitati, la Regione si serve di elementi di tutte le parti della Sardegna, in particolare di professionisti che, poichè risiedono in altre sedi, per venire a Cagliari incontrano delle spese tutt'altro che indifferenti. La legge in esame mira, appunto, a compensare le spese cui vanno incontro molti professionisti.

Per questi motivi, per un principio di giustizia la Giunta ritiene che la legge debba essere riapprovata.

PRESIDENTE. Metto in votazione il passaggio alla discussione degli articoli. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 1.

BERNARD, Segretario:

Art. 1

Ai componenti ed ai segretari di Commissioni, Comitati od altri Consessi, comunque denominati, istituiti presso gli Organi della Regione, spetta il compenso di lire 2.000 per ogni giornata, qualunque sia il numero delle sedute. Il compenso è elevato a L. 4.000 per i componenti ed i segretari che non appartengono ad amministrazioni dello Stato, della Regione, di Enti locali o di altri Enti pubblici.

Tale compenso è comprensivo anche del lavoro preparatorio antecedente o susseguente alle sedute.

PRESIDENTE. Poichè nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 2.

BERNARD, *Segretario*:

Art. 2

Ai componenti ed ai segretari i quali, per motivi relativi all'appartenenza ai Consessi di cui alla presente legge, si recano in località diverse dalla residenza abituale, spetta — oltre il compenso di cui all'articolo precedente ed il rimborso delle spese di viaggio — l'indennità di trasferta nella misura di lire 3.000, ove non sia necessario il pernottamento, e di lire 5.000 in caso di pernottamento.

PRESIDENTE. Poichè nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(*E' approvato*).

Si dia lettura dell'articolo 3.

BERNARD, *Segretario*:

Art. 3

Ai rappresentanti di organizzazioni, i quali — a richiesta di queste — intervengono alle sedute degli organi collegiali di cui alla presente legge per rappresentarvi interessi di enti, associazioni, categorie o simili, non spetta alcun compenso, indennità o rimborso di spesa.

PRESIDENTE. Poichè nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(*E' approvato*).

Si dia lettura dell'articolo 4.

BERNARD, *Segretario*:

Art. 4

La presente legge sostituisce la legge regionale 8 febbraio 1950, numero 6.

Le disposizioni di cui all'articolo 1 della presente legge non si applicano ai componenti ed ai segretari di ufficio delle Commissioni permanenti del Consiglio regionale, ed ai componenti dell'Ufficio di Presidenza, nonchè ai Consiglieri componenti di ogni altra commissione o consesso, comunque denominati, istituiti presso il Consiglio regionale, Consiglieri ai quali è riser-

vato il trattamento economico previsto dalle leggi vigenti.

PRESIDENTE. Poichè nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(*E' approvato*).

Si dia lettura dell'articolo 5.

BERNARD, *Segretario*:

Art. 5

Le spese per l'attuazione della presente legge fanno carico al capitolo 14 della spesa del bilancio 1955 ed a quelli corrispondenti degli esercizi successivi.

PRESIDENTE. Poichè nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(*E' approvato*).

Discussione e riapprovazione con modifiche della legge regionale 28 ottobre 1952: «Istituzione di borse di specializzazione e di perfezionamento per licenziati dalle scuole medie superiori ad indirizzo tecnico e commerciale e per capi operai ed operai dell'industria e del commercio», rinviata dal Governo centrale.

PRESIDENTE. Penso sia bene ora affrontare la discussione della legge regionale 28 ottobre 1952: «Istituzione di borse di specializzazione e di perfezionamento per licenziati dalle scuole medie superiori ad indirizzo tecnico e commerciale e per capi operai ed operai della industria e commercio», rinviata dal Governo centrale. Successivamente si procederà alle votazioni a scrutinio segreto. Poichè non vi sono iscritti a parlare, ha facoltà di parlare l'onorevole Crespellani, relatore.

CRESPELLANI (D.C.), *relatore*. Mi pare, signor Presidente, che non ci sia molto da dire. Il Governo ha sollevato la questione della competenza degli organi che dovrebbero emanare i provvedimenti di esecuzione della legge. L'articolo 3 di questa legge, infatti, nel testo originario dice: «Le norme per l'espletamento dei singoli concorsi, e l'ammontare delle borse, so-

II LEGISLATURA

CLXXIII SEDUTA

16 APRILE 1955

no stabiliti con decreto dell'Assessore regionale dell'industria e commercio, sentito il parere dei Comitati tecnici regionali competenti e degli Assessorati regionali eventualmente interessati.

Le modalità per la concessione delle borse e quelle per il conseguimento delle singole specializzazioni saranno stabilite con apposito regolamento».

Il Governo sostiene che la competenza ad emanare i provvedimenti esecutivi della legge non è dell'Assessore all'industria e commercio, bensì della Giunta. Il Consiglio ricorda come, in un primo momento, la competenza degli Assessori ad emanare norme regolamentari fosse stata riconosciuta e come, in seguito, sotto l'incalzare dei ripetuti rinvii del Governo, si fosse seguito il principio secondo il quale i decreti regolamentari debbono essere emanati dal Presidente della Giunta in seguito a deliberazione della Giunta medesima e su proposta dell'Assessore interessato. Questo principio venne seguito in via meramente interlocutoria, poichè la soluzione del problema in via definitiva dovrà formare l'oggetto di una legge speciale, a nostro avviso di competenza regionale. E' bene ricordare, a questo proposito, che un disegno di legge sull'argomento venne presentato nella prima legislatura, dando luogo ad una discussione approfondita da parte del Consiglio. La discussione venne, però, rinviata per un maggior approfondimento del problema.

Ora, in attesa che il problema venga risolto definitivamente con l'approvazione di una legge, per evitare che la legge in esame possa essere fermata da impugnativa, non immediatamente risolvibile per la mancanza dell'organo giurisdizionale competente, la Commissione ha accettato il rilievo del Governo centrale. Pertanto l'articolo 3 è stato così modificato: «Le norme per l'espletamento dei singoli concorsi, e l'ammontare delle borse, sono stabiliti con decreto del Presidente della Giunta regionale su conforme deliberazione della Giunta e su proposta dell'Assessore all'industria e commercio, sentito il parere dei Comitati tecnici regionali competenti.

Le modalità per la concessione delle borse e

quelle per il conseguimento delle singole specializzazioni saranno stabilite con apposito regolamento».

L'articolo 6 è stato poi modificato per far sì che le spese per l'attuazione della legge facessero capo al capitolo 58 del bilancio del 1955, che ha subito una modifica della intestazione.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Assessore all'industria e commercio per esprimere il parere della Giunta.

SERRA (D.C.), Assessore all'industria e commercio. Esprimo io il parere della Giunta, perchè la legge in esame, pur interessando lo Assessorato alla pubblica istruzione, riguarda specificamente il settore dell'industria.

Innanzitutto devo dire che mi permetto di non essere d'accordo su quanto affermano i rilievi del Governo. La Commissione, probabilmente, non ha ben considerato i concetti informativi dei motivi di rinvio. Afferma il Governo che la materia rientra nelle «facoltà di integrazione attribuite alla Regione dall'articolo 5 dello Statuto». In effetti, l'articolo 5 dello Statuto speciale parla di istruzione; bisogna tenere a mente, però, che, secondo l'articolo 117 della Costituzione della Repubblica, l'istruzione artigianale e professionale rientra nella competenza legislativa concorrente delle Regioni, cioè nella competenza che, per la Regione Sarda, trova disciplina nell'articolo 4 dello Statuto speciale. Di conseguenza, il rilievo governativo, che si riferisce all'articolo 5 dello Statuto speciale, è infondato.

Questo io tengo ad affermare. Il Consiglio ha costantemente seguito l'orientamento di richiamarsi, in materia di istruzione tecnico-professionale, all'articolo 117 della Costituzione e non all'articolo 5 dello Statuto speciale. Dopo questa premessa, che, pur essendo meramente platonica, desidero rimanga agli atti, entro nel merito del problema oggi in discussione.

Mi permetto di non condividere quanto la Commissione afferma a proposito dell'articolo 3 della nostra legge. Infatti, l'articolo 3 non disciplina, così come afferma il Governo centrale, la emanazione di vere e proprie norme re-

II LEGISLATURA

CLXXIII SEDUTA

16 APRILE 1955

golamentari, ma di norme per l'espletamento dei singoli concorsi; tanto è vero che esso dice: «Le norme per l'espletamento dei singoli concorsi, eccetera». Di norme regolamentari si parla invece nel capoverso dell'articolo, laddove si dice: «Le modalità per la concessione delle borse e quelle per il conseguimento delle singole specializzazioni saranno stabilite con apposito regolamento»; ma qui non si afferma che il regolamento debba essere emanato dall'Assessore interessato o dalla Giunta, per cui è sempre applicabile la disposizione generale delle Norme di attuazione dello Statuto in base alla quale i regolamenti di esecuzione delle leggi regionali devono essere approvati dalla Giunta su proposta dell'Assessore interessato ed emanati con decreto del Presidente della Giunta stessa.

La nostra legge, dunque, a rigore, non doveva essere colpita dal rinvio. Mi pare bene, a questo proposito, onorevoli colleghi, leggervi il parere espresso sulla questione da un eminente giurista.

«La Presidenza del Consiglio dei Ministri eccipisce la incostituzionalità dell'articolo 3, in quanto stabilisce che «le norme relative all'espletamento dei concorsi ed all'ammontare delle borse» sono stabilite con decreto dell'Assessore regionale all'industria e commercio. Afferma la Presidenza del Consiglio che le norme al riguardo, avendo carattere regolamentare, devono essere determinate dalla Giunta regionale.

L'atto di rinvio parrebbe, dunque, voler impiantare la questione se sia ammissibile l'attribuire, con leggi regionali, poteri di regolamentazione agli Assessori, questione in qualche modo analoga a quella che riguarda all'ordinamento statale si fa sull'ammissibilità dei regolamenti ministeriali. Sennonchè, nella specie, affrontare tale questione non appare necessario, perciocchè la obiezione governativa cade di fronte alla osservazione che i poteri attribuiti dall'articolo 3 della legge rinviata all'Assessore all'industria e commercio non sono dei poteri regolamentari.

La Presidenza del Consiglio è stata probabilmente tratta in inganno dal fatto che nel sud-

detto articolo 3 si parla di «norme», e ciò che caratterizza i regolamenti è appunto il loro essere atti normativi o, come pure si dice, sostanzialmente legislativi, nel senso di disciplinanti non una concreta fattispecie, ma un tipo di fattispecie astrattamente considerato. Ma, se l'articolo in esame lo si fosse esaminato con più attenzione, ci si sarebbe accorti che, in realtà, esso non contempla dei poteri normativi nel senso suddetto. Ciò che all'Assessore all'industria e commercio è dato potere di stabilire sono le norme per l'espletamento dei «singoli» concorsi, e l'ammontare delle, si intende, «singole» borse. Ma un provvedimento del genere, in quanto si riferisce ad un determinato concorso, e non a un concorso in genere, non è affatto una legge in senso sostanziale. E' un provvedimento ad oggetto concreto, che si identifica con quello che comunemente si chiama il bando di concorso. E i provvedimenti di questo tipo sono indubbiamente tra quelli che gli Assessori possono emanare, salvo il ricorso alla Giunta, ai sensi dell'articolo 41 dello Statuto.

Veri e propri regolamenti sono, invece, quelli previsti dal 2.º comma dell'articolo 3 della legge rinviata, riguardanti «le modalità per le concessioni delle borse e quelle per il conseguimento delle singole specializzazioni». Ma è chiaro che, mancando nella legge una particolare determinazione di competenza, la emanazione di questi regolamenti rimane affidata alla Giunta, come previsto in via generale dall'articolo 4 del Decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio 1950, numero 327. Pertanto, il rilievo fatto nell'atto di rinvio, ammesso che potesse riferirsi anche al 2º comma dell'articolo 3 (il che mi pare, d'altronde, si possa escludere, nonostante la sommarietà ed ambiguità della sua formulazione), sarebbe anche sotto questo profilo infondato, per la inesistenza del fatto normativo denunciato come incostituzionale».

La Giunta ritiene di affermare i principi sostenuti in questo parere, fermo restando quanto ha affermato il relatore onorevole Crespelani sul problema base, cioè sulle competenze dei singoli Assessori ad emanare norme regolamentari, problema, questo, che ha ispirato il

II LEGISLATURA

CLXXIII SEDUTA

16 APRILE 1955

disegno di legge numero 60 della scorsa legislatura. Ora, la Giunta, pur affermando i principi che ho esposto, si rimette alle decisioni della Commissione ed è favorevole alla riapprovazione della legge con le modifiche proposte.

Questo, essenzialmente per motivi di ordine pratico; perchè la legge, che ha tratto ispirazione dai disegni di legge 168 e 169 della prima legislatura, pur essendo stata approvata sin dal 28 ottobre 1952, in seguito al rinvio, è rimasta sino ad ora inoperante, mentre investe un problema estremamente importante: lo sviluppo industriale della regione. Bisogna, purtroppo, chinare il capo dinanzi ai rilievi governativi, chè altrimenti, per la carenza della Corte Costituzionale, la legge 28 ottobre 1952 rimarrebbe chissà per quanto tempo inoperante. Riapproviamo dunque questa legge con alcune modifiche, onorevoli consiglieri, pur riaffermando che i rilievi del Governo non sono nè pertinenti, nè fondati.

PRESIDENTE. Metto in votazione il passaggio alla discussione degli articoli. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 1.

BERNARD, *Segretario*:

Art. 1

L'Amministrazione regionale, su proposta dell'Assessore regionale all'industria e commercio, di concerto con l'Assessore regionale all'igiene, sanità e pubblica istruzione, è autorizzata ad istituire borse di specializzazione e di perfezionamento tecnico nei settori industriali e commerciali dell'economia sarda presso istituti od enti, italiani o stranieri, o presso aziende del ramo.

PRESIDENTE. Poichè nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 2.

BERNARD, *Segretario*:

Art. 2

Possono concorrere all'assegnazione delle borse di cui all'articolo precedente i licenziati dalle scuole medie superiori ad indirizzo tecnico e commerciale nonchè gli operai e i capi operai dell'industria, del commercio e dei servizi, residenti in Sardegna.

PRESIDENTE. Poichè nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 3.

BERNARD, *Segretario*:

Art. 3

Le norme per l'espletamento dei singoli concorsi, e l'ammontare delle borse, sono stabiliti con decreto del Presidente della Giunta regionale su conforme deliberazione della Giunta e su proposta dell'Assessore all'industria e commercio, sentito il parere dei Comitati tecnici regionali competenti.

Le modalità per la concessione delle borse e quelle per il conseguimento delle singole specializzazioni saranno stabilite con apposito regolamento.

PRESIDENTE. Poichè nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 4.

BERNARD, *Segretario*:

Art. 4

Delle somme complessivamente stanziata a norma del successivo articolo 6 almeno il 60 per cento — qualora il numero delle domande, in relazione all'ammontare delle borse, lo richieda — dovrà essere riservato per la istituzione di borse di specializzazione e di perfezionamento per capi operai ed operai.

II LEGISLATURA

CLXXIII SEDUTA

16 APRILE 1955

PRESIDENTE. Poichè nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 5.

BERNARD, Segretario:

Art. 5

Le borse sono concesse, su proposta dell'Assessore regionale all'industria e commercio, con decreto del Presidente della Giunta regionale, sentita la Giunta medesima.

PRESIDENTE. Poichè nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 6.

BERNARD, Segretario:

Art. 6

Le spese di cui alla presente legge fanno capo al capitolo 58 del bilancio regionale 1955, che rimane così modificato: «Spese per la concessione di borse di studio e contributi per lo svolgimento di studio e ricerche, per pubblicazioni e per la istituzione di borse di perfezionamento per licenziati dalle scuole medie superiori e per capi operai ed operai dell'industria e del commercio (legge regionale 9 agosto 1950, 43)», ed ai capitoli corrispondenti degli esercizi successivi.

PRESIDENTE. Prima di procedere alle votazioni su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Discussione e riapprovazione della legge regionale 1° agosto 1951: «Trattamento economico di missione spettante al personale in servizio presso la Regione Autonoma della Sardegna», rinviata dal Governo centrale.

PRESIDENTE. Prima di procedere alle votazioni a scrutinio segreto, è bene dar corso alla

discussione della legge regionale 1 agosto 1951: «Trattamento economico di missione spettante al personale in servizio presso la Regione Autonoma della Sardegna», rinviata dal Governo.

Dichiaro aperta la discussione generale. E' iscritto a parlare l'onorevole Cossu. Ne ha facoltà.

COSSU (P.C.I.). Così come ho fatto nel corso della discussione della legge 16 giugno 1954, vorrei ora, signor Presidente, fare alcune considerazioni per sottolineare ulteriormente l'orientamento che il Governo centrale segue nel rinviare le nostre leggi.

In relazione alla legge in esame, che disciplina il trattamento economico di missione del personale della Regione, una prima osservazione occorre fare: il Governo centrale ha confuso, o meglio ha voluto confondere, una questione di pura convenienza e di opportunità con una questione di legittimità. Il Governo, infatti, sostiene che, nella fattispecie, la Regione deve contenere la sua competenza legislativa, non entro i limiti sostanziali fissati dallo Statuto, ma addirittura entro i limiti finanziari, matematici, direi, segnati dalle leggi ordinarie statali. La Regione — sostiene il Governo — per ciò che riguarda il trattamento economico dei suoi dipendenti non può emanare delle disposizioni più favorevoli di quelle stabilite per i dipendenti statali.

Ora, questa è un'argomentazione che non ha nessuna consistenza giuridica, che può valere soltanto sotto il profilo della opportunità e della convenienza e non può, dunque, a norma dell'articolo 33 dello Statuto speciale, essere usata ai fini di un rinvio. Il limite che si vuole assegnare alla competenza della Regione, pertanto, non esiste. Quindi, bene ha fatto la Commissione — secondo me — a riproporre all'approvazione del Consiglio, senza alcuna modifica, il testo della legge rinviata; tanto più che il trattamento economico da essa previsto, in pratica, in virtù di recenti disposizioni di legge statali, è già goduto dal personale della Regione. La legge regionale rinviata porta, infatti, la data 1 agosto 1951, cioè una data posteriore a quella del 29 giugno 1951 in cui è stata emanata una legge che stabilisce, per

II LEGISLATURA

CLXXIII SEDUTA

16 APRILE 1951

i dipendenti dello Stato, un analogo trattamento economico di missione.

In altre parole: il Governo centrale afferma che con la legge regionale 1 agosto 1951 la Regione intende corrispondere ai suoi dipendenti un trattamento di missione superiore a quello goduto dal personale statale mentre, in effetti, il personale statale gode di un trattamento di missione analogo, secondo quanto risulta da una legge del 20 giugno 1951. Ci troviamo, dunque, dinanzi ad una contraddizione in termini. Si dice, ora, che la legge statale succitata abbia trovato degli ostacoli per la pubblicazione. Sta di fatto però che essa, poichè era stata approvata dal Parlamento, se per la non avvenuta pubblicazione era inefficace, era pur sempre formalmente perfetta.

A parte la considerazione secondo la quale la Regione, nel fissare il trattamento di missione per il suo personale, può non adottare i criteri seguiti dallo Stato per i suoi dipendenti, dunque, la Commissione ha fatto bene a riproporre oggi al Consiglio la legge rinviata nel suo testo originario. Questo atteggiamento, poichè il trattamento di missione previsto dalla legge rinviata, in pratica — come ho già detto — è già applicato, vale come affermazione di principio. Fra le disposizioni statali e quelle della legge rinviata esiste soltanto una lieve differenza per quanto attiene la indennità «ad ora» dei subalterni. Ma si tratta di una differenza che non mi pare di carattere sostanziale.

A nome del mio Gruppo, dichiaro che siamo per la riapprovazione integrale della legge 1 agosto 1951.

PRESIDENTE. E' iscritto a parlare l'onorevole Asquer. Ne ha facoltà.

ASQUER (P.S.I.). Signor Presidente, mi sono iscritto a parlare per dichiarare che il Gruppo socialista voterà per la riapprovazione della legge, perchè intende che il Consiglio affermi, o meglio riaffermi che non è mai illegittimo il miglior trattamento economico dei dipendenti della Regione in confronto a quello dei dipendenti dello Stato. Non è mai illegittimo, questo trattamento, perchè rientra nella nostra competenza esclusiva. Il Governo, tutt'al

più, deve rinviare soltanto le leggi che, emanate dal Consiglio nell'ambito della potestà legislativa concorrente, siano in contrasto con i principii generali delle leggi dello Stato.

Noi, per tali ragioni, voteremo per la integrale riapprovazione della legge, intendendo con ciò riaffermare questi principii, che noi abbiamo sempre sostenuto in difesa dell'autonomia sarda.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale. Ha facoltà di parlare l'onorevole Crespellani, relatore.

CREPELLANI (D.C.), relatore. Praticamente ho ben poco da dire. E ringrazio il collega Cossu che, da buon Cireneo, si è voluto assumere la croce di esaminare i motivi di rinvio di cui si è avvalso il Governo centrale. Sono perfettamente d'accordo con il collega Cossu. La ragione per cui questa legge ritorna all'esame del Consiglio a tanta distanza dal suo rinvio è da ricercare nel fatto che, nel frattempo, sono state approvate nuove disposizioni di legge statali sull'argomento. Anzi, prima ancora del rinvio, è entrata in vigore la nuova legge statale che, in carenza di una legge regionale, ha trovato applicazione anche per i dipendenti della Regione Sarda.

La legge 29 giugno 1951, numero 489, come è detto nella relazione, fornisce delle tabelle quasi perfettamente uguali a quelle previste dalla nostra legge. C'è un'unica discrepanza per ciò che riguarda l'indennità «ad ora» per il personale subalterno, che la legge regionale unifica in una unica categoria fissando l'indennità in lire 66 e 91, rispettivamente per le ore diurne e quelle notturne, mentre la legge nazionale fa distinzione fra due categorie, stabilendo per la prima, (commessi capi, primi commessi, commessi, agenti capi eccetera), la stessa indennità di lire 66 e 91 e per la seconda categoria (uscieri capi, uscieri, inservienti eccetera) rispettivamente lire 62 e 83.

La Commissione ha fatto questa considerazione: ove il Consiglio ritenesse di adeguare *in toto* la legge regionale alla legge nazionale, tanto varrebbe non riapprovare la legge rinviata; se vogliamo, invece, cogliere l'occasione per riaffermare il principio per cui la Regione non è

tenuta a far coincidere esattamente i provvedimenti riguardanti l'organizzazione del suo personale con quelli che vigono per i dipendenti dello Stato, la legge rinviata deve essere riapprovata nella sua primitiva stesura.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Assessore all'igiene, sanità e pubblica istruzione per esprimere il parere della Giunta.

BROTZU (D.C.), Assessore all'igiene, sanità e pubblica istruzione. La Giunta è favorevole alla riapprovazione della legge.

PRESIDENTE. Metto in votazione il passaggio alla discussione degli articoli. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 1.

DESSANAY, Segretario:

Art. 1

Al personale in servizio presso la Regione Autonoma della Sardegna, che sia comandato in missione o in trasferta per servizio isolato fuori dell'ordinaria sede di servizio, in località distanti almeno 15 chilometri, spettano le indennità appresso indicate per ogni ventiquattro ore (ivi compreso il tempo trascorso in viaggio) di assenza dalla sede, nonchè per l'eccedente periodo non inferiore a 8 ore, trascurando le minori frazioni di tempo:

Personale di ruolo

(Gruppi A.B.C.)

Gradi	Indennità
3°	L. 6.000
4°	» 5.000
5° e 6°	» 4.200
7° e 8°	» 3.700
9°, 10° e 11°	» 2.800
12° e 13°	» 2.400

Personale non di ruolo

1.a e 2.a categoria	L. 2.800
3.a categoria	» 2.400

Personale subalterno, agente tecnico,
salariato di ruolo e non di ruolo L. 2.300

Personale forestale

Marescialli	L. 2.500
Brigadieri e Vicebrigadieri	» 2.200
Guardie scelte e guardie	» 1.800

Al personale civile non di ruolo di qualsiasi categoria, al quale venga attribuito, a termine delle vigenti leggi regionali, il grado provvisorio, spetta l'indennità del grado medesimo.

Il trattamento previsto dal primo comma è ridotto alla metà dopo i primi 90 giorni e cessa dopo 240 giorni di missione o di servizio isolato continuativo in una medesima località.

Agli effetti del precedente comma si considera continuativa la missione e trasferta che si compie in una medesima località quando non sia interrotta per una durata superiore a 60 giorni.

Ai medesimi fini si congiungono i periodi di missione interrotti dal congedo ordinario e straordinario.

PRESIDENTE. Poichè nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 2.

DESSANAY, Segretario:

Art. 2

Per le missioni di durata inferiore alle 24 ore, la indennità di missione spetta nelle seguenti misure per ciascuna ora intera, non computandosi le frazioni di ora:

Gradi	ore diurne	ore notturne comprese fra le 22 e le 5
3°	187	250
4°	156	208
5° e 6°	131	175
7° e 8°	115	154
9°, 10° e 11°	87	116
12° e 13°	75	100

II LEGISLATURA

CLXXIII SEDUTA

16 APRILE 1955

Personale non di ruolo

	ore diurne	ore notturne comprese fra le 22 e le 5
1° e 2° categ.	87	116
3 ^a »	75	100
Personale subalterno, agente tecnico, sala- riato di ruolo e non di ruolo	66	91

Personale forestale

Marescialli	78	104
Brigadieri e V.brig.	68	91
Guardie scelte e guardie	56	75

L'indennità non è dovuta per le missioni o le trasferte diurne di durata inferiore alle 5 ore. Agli effetti del computo di detto termine si sommano i periodi di durata delle missioni effettuate nel medesimo giorno.

Non spetta l'indennità per le missioni compiute nell'ambito del centro abitato sede dell'ufficio o in località distanti meno di 4 chilometri e collegate con la sede dell'ufficio da regolari servizi di linea, salva la corresponsione delle indennità e rimborsi di spese di cui al successivo articolo 4.

PRESIDENTE. Poichè nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 3.

DESSANAY, *Segretario*:

Art. 3

Le distanze di cui ai precedenti articoli 1 e 2 si misurano tra la stazione ferroviaria di partenza a quella del luogo in cui la missione è stata compiuta.

Se la stazione è situata fuori dal centro abitato o località isolata si aggiunge la distanza intercorrente tra la stazione e quel centro abitato o località.

In modo analogo si computano le distanze per viaggi compiuti con altri servizi di linea.

Per i viaggi compiuti con mezzi diversi da quelli di cui sopra le distanze si computano dalla Casa municipale del Comune dove è la sede dell'Ufficio, o dalla sede dell'Ufficio se questo si trovi in una località o frazione isolata.

PRESIDENTE. Poichè nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 4.

DESSANAY, *Segretario*:

Art. 4

Fermi restando i normali rimborsi previsti dalla legge dello Stato, al personale comandato in missione od in trasferta, per i percorsi o per le frazioni di percorso non serviti da ferrovie o da altri servizi di linea, è corrisposta, a titolo di rimborso delle spese di viaggio, una indennità di lire 35 per chilometro, o frazione di chilometro, e, per i percorsi effettuati a piedi in zone prive di strade, una indennità di lire 50 per chilometro.

PRESIDENTE. Poichè nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 5.

DESSANAY, *Segretario*:

Art. 5

Per i viaggi compiuti gratuitamente sulle linee ferroviarie o sulle strade ordinarie compete una indennità chilometrica di lire 1,20-0,80-0,50 ai dipendenti ammessi a viaggiare sulle ferrovie rispettivamente in 1^a, in 2^a e in 3^a classe.

PRESIDENTE. Poichè nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

II LEGISLATURA

CLXXIII SEDUTA

16 APRILE 1955

Si dia lettura dell'articolo 6.

DESSANAY, *Segretario*:

Art. 6

Le indennità di cui agli articoli precedenti sono dovute anche al personale comandato presso la Regione, appartenente alle amministrazioni dello Stato e ad altri enti pubblici, senza pregiudizio di quanto è stabilito negli articoli 3 della legge regionale 7 dicembre 1949, numero 6, e 2 della legge regionale 7 dicembre 1949, numero 7.

In ogni caso al personale comandato non potrà essere fatto un trattamento inferiore a quello previsto dalle leggi statali.

PRESIDENTE. Poichè nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(*E' approvato*).

Si dia lettura dell'articolo 7.

DESSANAY, *Segretario*:

Art. 7

Al personale comandato spettano per il trasferimento della famiglia, del mobilio, delle masserizie e del bagaglio alla sede assegnatagli nell'ambito della Regione le normali indennità e i rimborsi previsti dalle leggi dello Stato, ed è consentito il trasporto del mobilio e delle masserizie con mezzo privato purchè intervenga preventiva autorizzazione del Presidente della Giunta regionale e la spesa preventivata sia riconosciuta congrua dall'Assessorato alle finanze.

PRESIDENTE. Poichè nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(*E' approvato*).

Sia dia lettura dell'articolo 8.

DESSANAY, *Segretario*:

Art. 8

Al personale delle amministrazioni pubbli-

che comandato per effetto del trasferimento degli uffici e dei servizi dello Stato alla Regione, a norma degli articoli 6 e 56 dello Statuto speciale per la Sardegna, non si applica il disposto degli articoli 3 e 4 della legge regionale 7 dicembre 1949, numero 6.

Tale disposto si applica, invece, al predetto personale che, con apposito provvedimento, è comandato a prestare servizio presso l'Amministrazione centrale della Regione.

PRESIDENTE. Poichè nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(*E' approvato*).

Si dia lettura dell'articolo 9.

DESSANAY, *Segretario*:

Art. 9

La spesa relativa all'applicazione della presente legge farà carico al capitolo 10 del bilancio della Regione 1951 e a quelli corrispondenti degli esercizi successivi.

PRESIDENTE. Poichè nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(*E' approvato*).

Si dia lettura dell'articolo 10.

DESSANAY, *Segretario*:

Art. 10

Le disposizioni contenute nella presente legge decorrono dal 1° gennaio 1951 e, per quanto in essa non previsto, valgono le disposizioni delle leggi statali in materia.

PRESIDENTE. Poichè nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(*E' approvato*).

Si dia lettura dell'articolo 11.

DESSANAY, *Segretario*:

II LEGISLATURA

CLXXIII SEDUTA

16 APRILE 1955

Art. 11

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi ed agli effetti di cui all'articolo 33 dello Statuto speciale per la Sardegna.

PRESIDENTE. Se il consiglio non ha nulla in contrario, penso si possa abolire la formula dell'urgenza.

Metto in votazione la abolizione dell'articolo 11. Chi la approva alzi la mano.

(E' approvata).

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Si procede alla votazione a scrutinio segreto sul testo modificato della legge regionale 16 giugno 1954.

Risultato della votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione:

presenti	43
votanti	42
maggioranza	22
favorevoli	39
contrari	3
astenuti	1

(Il Consiglio approva).

(Hanno preso parte alla votazione: Amicarelli - Asquer - Azzena - Bernard - Borghero - Brotzu - Cadeddu - Caput - Cardia - Castaldi - Casu - Cherchi - Colia - Corona Loddo Claudia - Cossu - Covacivich - Crespellani - Del Rio - Deriu - Dessanay - Falchi Pierina - Fancello - Filigheddu - Frau - Giua Elio - Ibba - Lay - Lonzu - Manca - Marras - Medda - Muretti - Nioi - Pirastu - Prevosto - Sanna - Serra - Sotgiu Girolamo - Spano - Stara - Torrente - Zucca.

Si sono astenuti: Presidente Corrias Efisio).

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Si procede alla votazione a

scrutinio segreto sul testo modificato della legge regionale 28 ottobre 1952.

Risultato della votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione:

presenti	42
votanti	41
maggioranza	21
favorevoli	39
contrari	2
astenuti	1

(Il Consiglio approva).

(Hanno preso parte alla votazione: Amicarelli - Asquer - Azzena - Bernard - Borghero - Brotzu - Cadeddu - Caput - Cardia - Castaldi - Casu - Cherchi - Colia - Cossu - Covacivich - Crespellani - Del Rio - Deriu - Dessanay - Falchi Pierina - Fancello - Filigheddu - Giua Elio - Ibba - Lay - Lonzu - Manca - Marras - Medda - Melis - Muretti - Nioi - Pirastu - Prevosto - Sanna - Serra - Sotgiu Girolamo - Spano - Stara - Torrente - Zucca.

Si sono astenuti: Presidente Corrias Efisio).

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Si procede alla votazione a scrutinio segreto sulla legge regionale 1° agosto 1951.

Risultato della votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione:

presenti	42
votanti	41
maggioranza	33
favorevoli	39
contrari	2
astenuti	1

(Il Consiglio approva).

(Hanno preso parte alla votazione: Amicarelli - Asquer - Azzena - Borghero - Brotzu - Cadeddu - Caput - Cardia - Castaldi - Casu -

II LEGISLATURA

CLXXIII SEDUTA

16 APRILE 1955

Cherchi - Colia - Corona Loddo Claudia - Cosu - Covacivich - Crespellani - Del Rio - Deriu - Dessanay - Falchi Pierina - Fancello - Filigheddu - Giua Elio - Ibba - Lay - Lonzu - Manca - Marras - Medda - Melis - Muretti - Nioi - Pirastu - Prevosto - Sanna - Serra - Sotgiu Girolamo - Spano - Stara - Torrente - Zucca.

Si sono astenuti: Presidente Corrias Efisio).

PRESIDENTE. I lavori del Consiglio proseguiranno martedì prossimo alle ore 10 e 30.

La seduta è tolta alle ore 12 e 15.

DALLA DIREZIONE DEI RESOCONTI

Tipografia Società Editoriale Italiana - Cagliari

Anno 1956